

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

DATA PARTENZA 29 MARZO 2018

PROT. N. 3225

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Prot. n. 3225/2018

Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione per titoli ed esami di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato aventi profilo di operatore amministrativo contabile – categoria B, posizione economica B1 CCNL Enti pubblici non economici (nuovo comparto funzioni centrali) – addetti ad attività contabili del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,

visti

- il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, con le successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e visti in particolare gli articoli 6, 30, 34 *bis* e 35;
- l'art. 70 co. 13 del suddetto d.lgs., che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal suddetto d.p.r., per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 20 settembre 2017 con cui il Consiglio ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e rideterminato la dotazione organica, manifestando l'intenzione di dare copertura a n. 3 unità di personale con profilo di operatore amministrativo contabile – categoria B, posizione economica B1 – del CCNL degli enti pubblici non economici (nuovo comparto funzioni centrali), a tempo pieno e indeterminato, previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 34 *bis* e 30 del d.lgs. n. 165/2001;

considerato

- che con nota Prot. n. 10040/2017/om del 9 novembre 2017 è stata trasmessa, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, comunicazione agli enti competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all'art. 34 *bis* del d.lgs. n. 165/2001;

- che in data 17 novembre 2017, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riceveva comunicazione, con Prot. n. LV/2017/26345 da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna di assenza di personale avente pari qualifica a quella richiesta negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione;
- che sono trascorsi in ogni caso e inutilmente i termini di cui all'art. 34 *bis* co. 4 del d.lgs. n. 165/2001, senza che gli enti preposti abbiano segnalato la presenza di personale disponibile con il profilo professionale richiesto negli elenchi di personale in disponibilità;
- che con delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna all'adunanza del 17 gennaio 2018 è stato pertanto indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, ai fini della copertura di n. 3 unità di personale con profilo di operatore amministrativo contabile – categoria B, posizione economica B1 – del CCNL degli enti pubblici non economici (nuovo comparto funzioni centrali), a tempo pieno e indeterminato, addetti ad attività contabili del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 25 gennaio 2018 nel sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nell'area "Concorsi";
- che nei termini previsti dall'avviso nessuna domanda di partecipazione è stata presentata;
- che pertanto non è stato possibile dare copertura ad alcuno dei posti vacanti tramite le procedure di mobilità;

richiamata

- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 14 marzo 2018 con cui il Consiglio dell'Ordine ha approvato il seguente bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti vacanti nella dotazione organica dell'ente e aventi profilo di operatore amministrativo contabile – categoria B, posizione economica B1 – del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici (nuovo comparto funzioni centrali), a tempo pieno e indeterminato, addetti ad attività contabili del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

indice

concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente, di cui uno riservato alle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999, e aventi profilo di operatore amministrativo contabile – categoria B, posizione economica B1 – del CCNL degli enti pubblici non

economici (nuovo comparto funzioni centrali), a tempo pieno e indeterminato, addetti ad attività contabili del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Nella presente selezione pubblica opera, altresì, una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del d.lgs. n. 66/2010.

La selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018, stipulato in data 12 febbraio 2018.

Il concorso si svolge nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea i quali tuttavia, oltre che a possedere gli altri requisiti per la partecipazione al concorso previsti nel presente bando, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il requisito non è altresì richiesto nelle ipotesi previste dall'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. e alle condizioni ivi indicate, fatta sempre salva l'adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso degli altri requisiti per la partecipazione al concorso, per quanto applicabili;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce il presente bando, fatto salvo, per le persone diversamente abili, l'applicazione di quanto disposto dalla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii. L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che risulteranno vincitori, in base alla vigente normativa;

d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

f) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 3 del 10 gennaio 1957;

g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;

h) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e anche alla data di immissione in servizio.

Art. 2 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato "A", sottoscritte e corredate di copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità, devono pervenire all'Ordine, a pena di esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Ordine degli Avvocati di Bologna – Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: “Domanda concorso per n. 3 posti di operatore amministrativo contabile, categoria B1”. La data di spedizione delle domande inviate a mezzo raccomandata è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- direttamente presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, negli orari di apertura al pubblico, mediante deposito, in busta chiusa, recante all'esterno, a pena di inammissibilità, la dicitura “Domanda concorso per n. 3 posti di operatore amministrativo contabile, categoria B1”; la data di arrivo delle domande sarà comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal personale amministrativo dell'Ordine;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segretario@ordineavvocatibopec.it. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale; in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale la domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere scansionata unitamente alla fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità ed inviata in formato pdf. La casella PEC da cui viene inoltrata la domanda deve essere personale, intestata al candidato che invia la domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata, a pena di inammissibilità, la dicitura “Domanda concorso per n. 3 posti di operatore amministrativo contabile, categoria B1”. I documenti allegati alla domanda di

ammissione dovranno essere salvati in formato PDF ed inviati in un unico file. La presentazione della domanda a mezzo pec dovrà avvenire entro le ore 24.00 del giorno di scadenza e sarà certificata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider dell'amministrazione ricevente.

2. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”.

3. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegati è perentorio; pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine.

5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

6. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto, nella domanda di partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

7. Per tutti i candidati, l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.

Art. 3 – Dichiarazioni da rendere nella domanda e documentazione da allegare

1. Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.p.r.:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se diverso),

codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito telefonico, a pena di esclusione;

b) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale al quale, in alternativa all'indirizzo di residenza, deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa agli esiti della presente procedura concorsuale, ad eccezione delle comunicazioni che, a norma del presente bando, saranno notificate a mezzo pubblicazione sul sito www.ordineavvocatibologna.net – sezione "Concorsi";

b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

c) i periodi di attività lavorativa (titoli di servizio) svolti, sia a tempo determinato che indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato, indicando l'amministrazione, la durata del rapporto (e indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno di inizio e di fine del rapporto di lavoro), la qualifica e/o categoria e il profilo professionale ricoperti;

d) in caso di servizio prestato a tempo parziale, la percentuale lavorativa svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione dei titoli, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato;

e) con precisione l'eventuale godimento di periodi di aspettativa, nei quali non viene maturata anzianità di servizio;

f) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari), da far valere ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9. La scelta circa la valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati dal presente bando. In ogni caso, gli stessi titoli potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni messe a concorso e comunque solo se nella domanda di partecipazione essi vengono indicati in modo completo e chiaro.

2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in quanto i requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso semplicemente firmando in calce la stessa. E' comunque consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica.

3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento *ex aequo* nella graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla data di

scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso.

6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.

7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

9. Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda non è ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano ommesso, in tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.

10. Alla domanda dovrà essere allegata copia della contabile relativa al versamento di € 10,00 – quale contributo forfettario non rimborsabile alle spese della procedura concorsuale, fissato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 14 marzo 2018 – da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore di: Ordine degli Avvocati di Bologna, IBAN IT37N0200802430000104281884. È obbligatorio specificare nella causale il cognome e il nome del candidato e la dicitura "Concorso pubblico per n. 3 posti Operatore amministrativo contabile".

Art. 4 – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.

Art. 5 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999

Nella presente selezione pubblica opera la riserva per le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 6 – Quota di riserva volontari FF.AA. – D.Lgs. 66/2010

Ai sensi dell'art. 1014, comma 4, e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle

FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Art. 7 – Preselezione

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una preselezione nel caso in cui le domande di ammissione al concorso superino il numero di 50 (cinquanta) unità, intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.

2. La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.

3. La preselezione non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritte e orale).

In tale contesto si procederà all'accertamento delle conoscenze informatiche e di una lingua straniera, a scelta del candidato tra inglese o francese, così come previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.

4. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 20 candidati (più eventuali *ex aequo*), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

5. La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell'inizio dello svolgimento della prova in questione.

6. Relativamente ai quesiti vertenti su una delle due lingue straniere sopra indicate, ciascun candidato potrà effettuare la scelta su quale lingua cimentarsi (e, conseguentemente, a quali quesiti rispondere) il giorno stesso della prova. Ciascun candidato, una volta effettuata la scelta in questione, potrà rispondere solo ai quesiti relativi alla lingua prescelta.

7. L'amministrazione potrà affidare l'organizzazione della preselezione a soggetti pubblici o privati professionalmente accreditati nel campo della selezione e ricerca del personale, ferma la presenza dei membri della Commissione esaminatrice allo svolgimento della prova preselettiva.

Art. 8 – Prove d'esame

1. Le prove d'esame si articolano in due prove scritte e in una prova orale.

2. La prima prova scritta sarà a contenuto teorico e verterà sulle seguenti materie:

- elementi di contabilità pubblica generale;
- nozioni di ragioneria generale;
- nozioni in merito alle principali scadenze fiscali, con particolare riferimento alle liquidazioni iva e agli adempimenti in qualità di sostituto di imposta;
- ordinamento professionale forense.

3. La seconda prova scritta sarà invece a contenuto teorico-pratico e verterà sui principali adempimenti, amministrativi, civilistici e fiscali obbligatori in capo agli enti pubblici non economici e, in particolare, a ordini professionali.

4. Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.

5. I candidati, durante lo svolgimento di entrambe le prove scritte, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.

6. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulle seguenti tematiche:

- nozioni di diritto amministrativo;
- nozioni di ordinamento giudiziario;
- nozioni di informatica, con particolare riferimento all'utilizzo di word processors, programmi di calcolo (fogli elettronici), utilizzo funzionalità di database e contabilità;
- normativa sulla protezione dei dati personali.

7. La Commissione esaminatrice, previa elaborazione dei criteri di valutazione dei candidati, nel ripartire i punti per la valutazione delle prove, utilizzerà i seguenti indicatori:

- a) grado di preparazione sulle materie oggetto delle prove;
- b) grado di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più recenti;
- c) capacità di individuare soluzioni innovative nell'organizzazione dell'attività amministrativa e contabile;
- d) grado di autonomia nella gestione del lavoro;
- e) capacità di analisi di casi e situazioni attinenti le funzioni oggetto del profilo professionale richiesto.

L'accertamento del possesso delle nozioni di informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal computer.

8. La prova orale sarà svolta in luogo aperto al pubblico.

9. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritte, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli (in totale, massimo 100 punti).

10. La Commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non esaminerà l'elaborato del concorrente che non avrà superato la prima prova.

11. In nessuna fase della procedura l'amministrazione fornirà ai candidati indicazioni in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame.

Art. 9 - Valutazione dei titoli

1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10,00 punti, così analiticamente ripartito:

Titoli di servizio: fino a 8,00 punti:

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con o per Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella categoria B: punti 0,24 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni;

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria B del comparto degli enti pubblici non economici (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto doveva essere diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,12 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con o per Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella categoria A: punti 0,06 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni;

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria A del comparto degli enti pubblici non economici (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto deve essere diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,03 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

Non saranno in nessun caso valutabili i servizi prestati in virtù di contratti di lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata.

Nell'ambito di ciascuna delle suesposte fattispecie, i rapporti di lavoro diversi per durata e/o ente di appartenenza possono essere sommati tra loro, purché relativi alla medesima categoria o qualifica funzionale.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Eventuali periodi di aspettativa non retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Titoli vari: fino a 2,00 punti:

- diploma di laurea quadriennale appartenente al vecchio ordinamento universitario, oppure ulteriore laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente al nuovo ordinamento universitario in materie economico/giuridiche: 1,00 punti;
- diploma di dottorato di ricerca in materie economico-giuridiche: 1,00 punto;
- master post universitario (di durata almeno annuale) in materie economico-giuridiche: punti 0,5 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;
- corsi di formazione con superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico, linguistico o informatico): punti 0,25 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;
- corsi di formazione senza superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico, linguistico o informatico): punti 0,10 ciascuno, fino a un massimo di punti 0,5.

2. La valutazione dei titoli e la relativa comunicazione potrà essere effettuata da parte della Commissione esaminatrice anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

3. Qualora i dati autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso non permettessero alla Commissione esaminatrice una valutazione certa di alcuni specifici titoli, la stessa si asterrà dal valutarli.

4. Se un candidato, contravvenendo a quella che è un'espressa disposizione del bando di concorso, non indica con precisione, senza arrotondamenti, le durate dei singoli rapporti di lavoro (data di inizio e data di fine rapporto), la valutazione verrà fatta per difetto sui soli

periodi per i quali si può ricavare la certezza della prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo, dichiarazioni del tipo: marzo 2009 – giugno 2009 saranno valutate come se il periodo andasse dal 31 marzo al 1° giugno; dichiarazioni del tipo: dal 2008 al 2009, verranno valutate come se l'attività fosse stata svolta dal 31 dicembre 2008 al 1° gennaio 2009. Qualora fosse stata omessa la data finale di un rapporto e fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione esaminatrice valuterà il periodo fino alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10 – Calendario delle prove

1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
2. Le generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario e indicate al diretto interessato, a sua richiesta; esse non saranno inserite nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
3. Il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prova preselettiva verranno comunicati ai candidati ammessi mediante contestuale pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.
4. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se ammessi, alle successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle successive prove scritte, ed eventualmente anche quello della prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, mediante pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, posta nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet dell'Ordine:
 - a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso;
 - b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame.

7. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet dell'Ordine, nell'area "Concorsi".

8. La pubblicazione di cui ai punti 1, 3 e 5 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciatari.

Art. 11 – Pubblicazione della graduatoria finale. Norma di salvaguardia

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 8 co. 9 del presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori.

2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3.

3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net). Dalla pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per eventuali impugnative.

4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.

6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso è determinata dalla legge e attualmente è di tre anni. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato.

Art. 12 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 13 – Assunzione

1. I candidati risultati vincitori verranno assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, stipulato in data 12 febbraio 2018.
2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, stipulato in data 12 febbraio 2018, con inquadramento nella categoria B, posizione economia B1, del comparto degli enti pubblici non economici, profilo di operatore amministrativo contabile della dotazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori saranno invitati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se già stipulato.
4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.
5. Ai sensi dell'art. 35 co. 5 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti assunti in forza della presente procedura concorsuale dovranno permanere presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.
2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione.
3. Come si evince dal contenuto stesso del bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), altri

ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.).

4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.

5. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

6. S'informa inoltre che, per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo e alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall'art. 2 del citato Codice, l'interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 15 – Termine della procedura concorsuale

La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.p.r. n. 487/1994.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990. Eventuali informazioni relative al bando e alla procedura concorsuale possono essere richieste alla Segretaria dell'Ordine degli Avvocati, al numero di telefono 051-58.22.09 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.


2. Ai sensi dell'art. 35 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo d.lgs..

3. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Bologna, 29 marzo 2018

il Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati
avv. Lorenzo Turazza



il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



